



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

LE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE, ZFU E ZES E RETI D'IMPRESA

Benedetta Rizzi

30 NOVEMBRE 2018





ABSTRACT

Negli ultimi anni nel nostro Paese sono state messe in atto diverse manovre, realizzate al fine di rendere il nostro territorio più attrattivo, di favorire lo sviluppo tecnologico, l'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese, oltre ad aiutare quelle imprese che si trovano in aree disagiate sotto il punto di vista economico, sociale ed occupazionale.

Con lo scopo di perseguire tali obiettivi, nel tempo, sono state introdotte e poi rafforzate un serie di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Il presente documento intende, dunque, fornire una panoramica degli strumenti previsti dal nostro ordinamento tramite i quali è possibile raggiungere i predetti obiettivi, ed in particolare: le start-up innovative, le Zone France Urbane e le Zone Economiche Speciali e le reti d'impresa.

Per ognuno di essi saranno, inoltre, delineate le agevolazioni e le semplificazioni previste.



INDICE

1. Premessa	4
2. Start-up innovative.....	5
2.1. Definizione.....	5
2.2. Le agevolazioni previste	6
3. Zone Franche Urbane (ZFU) e Zone Economiche Speciali (ZES).....	15
3.1. Definizione di ZFU e di ZES	15
3.2. Le agevolazioni fiscali e contributive.....	22
3.2.1. Le agevolazioni per le ZFU	22
3.2.2. Le agevolazioni per le ZES	23
4. Reti d'impresa	25
4.1. Definizione.....	25
4.2. Le agevolazioni fiscali	31



1. Premessa

Il presente documento intende analizzare le manovre messe in atto negli ultimi anni nel nostro Paese, realizzate al fine di renderlo più attrattivo, di favorire lo sviluppo tecnologico, l'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese, oltre ad aiutare quelle imprese che si trovano in aree disagiate sotto il punto di vista economico, sociale ed occupazionale.

Gli strumenti previsti a tal fine ed oggetto del presente documento sono: le start-up innovative, le Zone Franche Urbane e le Zone Economiche Speciali e le reti d'impresa.

In particolare, le start-up innovative sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "D.L. Start-up" o "Crescita"), il quale ha previsto una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo tecnologico e l'imprenditorialità giovanile, oltre a contribuire ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. Come verrà analizzato, per tali soggetti sono state introdotte una serie di agevolazioni di tipo fiscale, amministrativo e nell'ambito del diritto societario.

Con riferimento alle Zone Franche Urbane, istituite per la prima volta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, esse rappresentano dei territori all'interno dei quali si effettuano dei programmi di defiscalizzazione e decontribuzione con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzati da disagio sociale, economico ed occupazionale. La defiscalizzazione consiste, ad esempio, nell'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP entro determinati limiti.

Le Zone Economiche Speciali, invece, introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, rappresentano aree geografiche circoscritte, comprendenti almeno un'area portuale, nell'ambito delle quali viene applicata una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e vengono previste agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Infine, le reti d'impresa, introdotte dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 55, rappresentano uno strumento di cooperazione tra imprese. Infatti, le imprese, tramite un contratto di rete, si impegnano reciprocamente a collaborare con lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato.

Per ognuno degli strumenti presentati, il documento si focalizzerà sulle agevolazioni e semplificazioni previste.



2. Start-up innovative

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179¹, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. “D.L. Start-up” o “Crescita”), rappresenta la prima normativa specifica per le start-up e fornisce la prima definizione di “start-up innovativa”.

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 179/2012 sono dirette a favorire lo sviluppo tecnologico e l’imprenditorialità giovanile, oltre a contribuire ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero.

La definizione di start-up innovativa, contenuta nell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è stata subito ampliata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76² (c.d. “Decreto del Fare”), convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

Successivamente, l’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3³, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. “Investment Compact”), ha introdotto la nuova categoria delle “PMI innovative”, ovvero le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, oltre a modificare alcune previsioni contenute nel D.L. n. 179/2012 e prevedere ulteriori agevolazioni per le start-up.

Infine, la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232⁴), con i commi da 66 a 69 ha esteso e rafforzato le agevolazioni per gli investimenti effettuati nelle start-up e nelle PMI innovative, prevedendo che, a partire dal 2017 sia i soggetti Irlpef che i soggetti Ires che investono in start-up e PMI innovative hanno la possibilità di detrarsi/dedursi dal reddito una quota pari al 30% della somma investita nelle stesse. Inoltre, per le società quotate in borsa che investono in start-up innovative, viene consentito di acquistare le perdite fiscali di dette start-up, purché siano in possesso di quote di partecipazione almeno pari al 20%.

2.1. Definizione

Così come definite dall’art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012, le start-up innovative sono quelle **società di capitali**, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- i) sono costituite e svolgono attività d’impresa da non più di **sessanta mesi**⁵;
- ii) hanno **sede principale** in Italia (ex art. 73 del TUIR), o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

¹ Pubblicato in G.U. del 19 ottobre 2012, n. 245.

² Pubblicato in G.U. del 28 giugno 2013, n. 150.

³ Pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2015, n. 19.

⁴ Pubblicata in G.U. del 21 dicembre 2016, n. 57.

⁵ Originariamente, l’art. 25, comma 2, lettera b) del D.L. n. 179/2012 prevedeva un limite temporale di quarantotto mesi; successivamente l’art. 4, comma 11-ter del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ha incrementato tale limite temporale, portandolo a sessanta mesi. Di conseguenza ora, la qualifica di start-up innovativa può essere tenuta per cinque anni dalla data di costituzione.



- iii) a partire dal secondo anno di attività, il totale del **valore della produzione annua**, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- iv) non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- v) hanno come **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- vi) non sono **costituite** da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- vii) possiedono almeno uno dei tre seguenti requisiti:
 - 1) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di **ricerca e sviluppo**;
 - 2) la **forza lavoro** complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 - 3) l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di **programma per elaboratore originario registrato**.

Così come previsto dall'art. 25, comma 8 del D.L. n. 179/2012, al fine di poter beneficiare della specifica disciplina, le start-up innovative devono essere iscritte nell'apposita **sezione speciale** del registro delle imprese. Ai fini di tale iscrizione la sussistenza dei predetti requisiti è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

I commi 15 e 16 del citato art. 25, dispongono che, al fine di mantenere l'iscrizione alla sezione speciale *“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti [...] e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese [...] Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”*.

2.2. Le agevolazioni previste

L'art. 4, comma 10-bis, del citato D.L. n. 3/2015 dispone che *“Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative l'atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, con le modalità previste dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), in conformità del modello standard tipizzato, adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, e trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese”*.



Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016⁶, dà attuazione alla citata previsione di legge, approvando il modello standard di atto costitutivo e statuto e regolando le modalità di costituzione tramite un documento informatico firmato digitalmente.

In tal modo, in alternativa all'atto pubblico notarile, viene data la possibilità di redigere l'atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, senza quindi l'intervento di un notaio. Tale procedura è gratuita, perciò non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio rispetto alla procedura standard con atto pubblico. Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione, infatti l'intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata⁷. L'atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme, in formato XML.

Ulteriore agevolazione, prevista dall'art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012, riguarda l'esonero *“dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione^{8”}*. L'esonero dal versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, anche successivi all'iscrizione nel registro delle imprese.

Sempre l'art. 26 del D.L. n. 179/2012, al comma 1, prevede la **proroga del termine per la copertura delle perdite**. Infatti, in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4 del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). Inoltre, in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, ovvero nel caso in cui una start-up innovativa si trovi nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.

L'art. 26, inoltre, stabilisce alcune **deroghe alla disciplina societaria ordinaria**. In particolare, per le start-up innovative costituite in forma di S.r.l. è possibile:

- creare categorie di quote fornite di diritti diversi (come, ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta);
- offrire le proprie quote al pubblico, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1 del codice civile, anche attraverso portali per la raccolta di capitali dedicati.

⁶ Pubblicato in G.U. dell'8 marzo 2016, n. 56.

⁷ startup.registroimprese.it.

⁸ Comma modificato dall'art. 4, comma 11-ter, lettera b) del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e successivamente dall'art. 1, comma 69, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.



A tutte le start-up innovative è, inoltre, consentito emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-*bis* del codice civile.

Sotto il **profilo fiscale**⁹, le agevolazioni previste sono:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.L. n. 179/2012, le start-up innovative sono esonerate dall'applicazione delle **discipline previste per le società non operative¹⁰ e per le società in perdita sistematica¹¹**; pertanto, nel caso in cui una start-up innovativa consegua ricavi "non congrui" oppure sia in perdita fiscale sistematica, non scattano nei suoi confronti le penalizzazioni fiscali previste per le c.d. "società di comodo";
- secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 11-*novies* del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, per le start-up innovative, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il limite al di sopra del quale è necessario apporre il **visto di conformità** per poter compensare i crediti IVA in F24 è stato aumentato a 50.000 euro;
- **incentivi all'investimento nel capitale di rischio** delle start-up innovative sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. In particolare, la Legge di Bilancio 2017, all'art. 1, comma 66, potenzia quanto stabilito dall'art. 29 del D.L. n. 179/2012, prevedendo per le persone fisiche una **detrazione Irpef** pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; infatti, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto. Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'incentivo consiste in una **deduzione dall'imponibile Ires** pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. In questo caso, l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; infatti, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza del beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto¹². L'art. 2, comma 3, lettera d) del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2016¹³, il quale regola le modalità attuative del citato art. 29, nega, in linea generale, l'agevolabilità fiscale agli investimenti diretti, o indiretti tramite intermediari, effettuati da soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa. Ne ammette, tuttavia, l'agevolabilità se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: l'importo totale degli investimenti non supera l'importo

⁹ Cfr. circolare Agenzia delle entrate 11 giugno 2014, n. 16/E.

¹⁰ Di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

¹¹ Di cui all'art. 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

¹² In precedenza, l'art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevedeva, per le persone fisiche, una detrazione del 19% con un limite di euro 500.000 e per i soggetti Ires una deduzione del 20%. Inoltre, il limite al mantenimento della partecipazione, sia per i soggetti Irpef che per i soggetti Ires, era fissato a due anni.

¹³ Pubblicato in G.U. dell'11 aprile 2016, n. 84.



di euro 15.000.000; la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale; la start-up innovativa non è “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di PMI;

- ai sensi dell’art. 1, commi da 76 a 80 della Legge di Bilancio 2017, tutte le società tra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%, è ammessa la possibilità di **cedere le perdite fiscali** di cui all’art. 84 del TUIR, realizzate nei primi tre esercizi di attività e dietro remunerazione¹⁴, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le azioni della società cessionaria siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali. Le perdite relative ad un periodo d’imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione dal reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato mediante l’applicazione, all’ammontare delle perdite acquisite, dell’aliquota Ires relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente. Tali somme percepite o versate non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse. La società cedente non può optare per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, ai regimi del consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute;
- secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012, le start-up innovative possono remunerare i propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi attraverso **strumenti di partecipazione al capitale**. Infatti, con riferimento al reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, l’apporto (c.d. “*work for equity*”) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi¹⁵. Inoltre, anche le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che li effettua;

¹⁴ Così come disciplinato dall’art. 1, comma 7 della Legge di Bilancio 2017, “*Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: a) sussistenza di identità dell’esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria; b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d’imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76; c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi*”.

¹⁵ Tale previsione è valida “*a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato*”. Inoltre, “*Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione*”.



- l'art. 27-*bis* del D.L. n. 179/2012, inizialmente, prevedeva misure di semplificazione per l'accesso ad un credito per l'assunzione di personale altamente qualificato, specificatamente previsto per le start-up innovative; tuttavia, la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha abrogato tale regime e lo ha incluso in quello più ampio del **credito per ricerca e sviluppo**; con l'art. 1, commi 15 e 16 della Legge di Bilancio 2017, poi, lo strumento viene significativamente potenziato. Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca "*intra-muros*" sia per le spese "*extra-muros*". L'importo massimo dell'agevolazione è pari ad euro 20.000.000 per ciascun periodo d'imposta; la base dell'agevolazione è calcolata con riferimento alla media delle spese maturate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La condizione per l'accesso al credito è che in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno euro 30.000. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle per il personale. Non è, dunque, prevista una specifica disciplina di favore per le start-up innovative, le quali potranno beneficiare del credito per le spese di ricerca e sviluppo alle medesime condizioni applicabili a tutte le altre imprese. Nell'ambito del suddetto regime sono, però, espressamente indicate come spese agevolabili i contratti di ricerca stipulati con le start-up innovative;
- un credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari** incrementali effettuati sulla stampa, anche on line, e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale, introdotto dall'art. 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50¹⁶. Il quadro normativo è stato poi ridefinito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148¹⁷; da ultimo, l'intero assetto normativo è stato completato dal D.P.C.M. del 16 maggio 2018, n. 90¹⁸, che contiene le relative disposizioni applicative. In particolare, viene previsto un credito d'imposta, pari, in via generale al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, e per microimprese, piccole e medie imprese e per le start-up innovative pari al 90%. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L'agevolazione si estende anche agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, eseguiti dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno l'1% dell'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Dunque, per accedere al beneficio fiscale il valore complessivo degli investimenti pubblicitari deve superare di almeno l'1% gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Qualora gli investimenti siano articolati sia su stampa che su emittenti radiotelevisive, l'incremento degli investimenti pubblicitari deve essere calcolato sugli investimenti effettuati per ognuno dei due media. Con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche on line) effettuati nel periodo dal 24

¹⁶ Pubblicato in G.U. del 24 aprile 2017, n. 95.

¹⁷ Pubblicato in G.U. del 16 ottobre 2017, n. 242.

¹⁸ Pubblicato in G.U. del 24 luglio 2018, n. 170.



giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l'incremento deve essere calcolato in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 sui medesimi mezzi di informazione.

Anche con riferimento alla **disciplina del lavoro**, sono state previste alcune agevolazioni. In particolare, al fine di favorire una maggiore flessibilità, l'art. 28, comma 3 del D.L. n. 179/2012 prevede che il contratto a tempo determinato concluso con una start-up innovativa, debba avere una *“durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente”*. All'interno di questo arco temporale di 36 mesi, i contratti potranno essere anche rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal c.d. “Jobs Act” (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)¹⁹.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 28 *“Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una startup innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite”*²⁰.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up innovative con più di cinque dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. Di conseguenza, alle assunzioni a tempo determinato non si applicano i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, comma 1 del Jobs Act²¹; infatti, il successivo comma 2 dello stesso art. 23, dispone che *“Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi [...] da imprese start-up innovative [...] per il periodo di quattro anni²² dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite”*.

¹⁹ L'art. 21, commi 1 e 2 del Jobs Act, disponeva *“Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”*.

La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato è stata, però, recentemente modificata dall'art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto dignità”) il quale prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata “a-causale” non superiore a dodici mesi. Inoltre, con riferimento al citato art. 21 del Jobs Act, è stato previsto che il termine del contratto a tempo determinato possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (e non più trentasei), e, comunque, per un massimo di quattro volte (e non più cinque) nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Le novità introdotte dal c.d. Decreto dignità non hanno, però, interessato la disciplina riguardante le start-up innovative.

²⁰ Comma modificato dall'art. 57, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

²¹ L'art. 23, comma 1 del Jobs Act, dispone che *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”*.

²² Si rileva che il termine di quattro anni previsto dal Jobs Act non è stato allineato con quello previsto dal D.L. n. 50/2017, ovvero cinque anni; pertanto si nota un'incongruenza tra le due norme.



La start-up innovativa al termine dei citati 36 mesi previsti al D.L. n. 179/2012, potrà rinnovare ulteriormente il contratto una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Superato questo periodo, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.

Infatti, il D.L. n. 179/2012, sempre all'art. 28, prevede alcuni casi in cui il contratto a tempo determinato previsto per le start-up si tramuta in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò accade:

- qualora, secondo quanto previsto dal comma 4, per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi;
- secondo quanto previsto dal comma 5, quando, a seguito della prosecuzione o del rinnovo dei contratti a termine con le start-up innovative, è stata superata la durata massima fissata davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero se si è avuta la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale;
- qualora, come previsto dal comma 9, la stipula di un contratto a termine sia avvenuta da parte di un'impresa che non possiede i requisiti richiesti dalla norma per essere considerata start-up innovativa.

Il D.L. n. 179/2012, all'art. 30, prevede poi la possibilità per le start-up innovative di raccogliere capitali di rischio tramite portali *on line*, tramite il c.d. "**equity crowdfunding**". L'*equity crowdfunding* è una tipologia di *crowdfunding*²³ che consente alle start-up innovative²⁴ di raccogliere capitali di rischio tramite portali *on-line* autorizzati e vigilati dalla Consob ed iscritti all'apposito registro tenuto dalla Consob stessa²⁵. In tal modo, tramite questo investimento *on-line* si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, ovvero diritti patrimoniali ed amministrativi. Tale previsione rappresenta, quindi, la possibilità di derogare al divieto, contenuto nell'art. 2468, comma 1 del codice civile, di offerta al pubblico delle quote di capitale sociale delle S.r.l.²⁶.

Come stabilito dal regolamento Consob (adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013), condizione necessaria affinché l'offerta vada a buon fine è che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da investitori professionali²⁷. Qualora non venga raggiunto il 100% delle adesioni, di cui il 5% da parte di investitori professionali, l'offerta decade e le somme versate per la sottoscrizione degli strumenti finanziari nel conto indisponibile sono restituite agli investitori. Gli investitori non

²³ Il termine "*crowdfunding*" indica un'attività di raccolta di fondi di tipo collettivo, realizzata *on-line* tramite appositi portali o piattaforme, in cui dei soggetti investono il proprio denaro con lo scopo di favorire lo sviluppo di un progetto che ritengono interessante sostenere, a volte anche a prescindere dal ritorno economico.

²⁴ Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, c.d. "Investment Compact", è poi intervenuto prevedendo l'utilizzo dell'*equity crowdfunding* anche da parte delle PMI innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. L'art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio 2017, ha successivamente esteso la possibilità di utilizzare tale strumento a tutte le PMI italiane.

²⁵ Cfr. "*Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line*" adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018).

²⁶ Cfr. art. 26, comma 5 del D.L. n. 179/2012.

²⁷ Cfr. definizione di "investitori professionali" contenuta nell'art. 1 del regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.



professionali, c.d. “retail”, hanno diritto di recedere, con restituzione delle somme investite e senza nessuna spesa, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine di acquisto delle quote di capitale, a prescindere dalle motivazioni sottostanti le decisioni.

Si ricorda che gli eventuali investitori, da una parte non potranno inizialmente beneficiare della distribuzione degli utili, così come disposto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012; dall’altra parte, però, essi potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 dello stesso D.L. n. 179/2012.

Il D.L. n. 179/2012, inoltre, all’art. 30, comma 6, ha previsto in favore delle start-up innovative l’accesso semplificato, gratuito e diretto al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Nello specifico, la garanzia copre fino all’80% del prestito erogato dall’istituto di credito alla start-up innovativa, per un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a titolo gratuito e sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Inoltre, l’**Agenzia ICE** fornisce assistenza alle start-up innovative in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, oltre a favorire l’incontro con potenziali investitori esteri.

Sempre in tema di agevolazioni, **Smart&Start Italia** è uno strumento istituito dal Ministero dello sviluppo economico e gestito da Invitalia al fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata²⁸. La misura agevolativa è riservata alle start-up innovative localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012²⁹.

Tramite tale strumento vengono finanziati i progetti che prevedono programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e sostenere costi di gestione aziendale.

Le spese di investimento agevolabili, sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, riguardano: impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica; componenti *hardware* e *software*; brevetti, marchi e licenze; certificazioni, *know-how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di

²⁸ Con la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014, da ultimo modificata dalla circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018, sono definite le modalità, i tempi e le condizioni per l’accesso e l’erogazione delle agevolazioni.

²⁹ Possono presentare domanda anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa; in tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Possono ottenere le agevolazioni anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.



impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi; investimenti in *marketing* e *web marketing*.

I costi di gestione agevolabili, sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento, riguardano: interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa; quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici; canoni di *leasing* ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012; licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze relative all'utilizzo di software; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.

I benefici per le start-up innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato senza interessi di valore pari al 70% delle spese e/o dei costi ammissibili, elevabile all'80% nel caso in cui la società sia interamente costituita da donne o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 8 anni.

In materia di **procedure concorsuali**, le start-up innovative, così come previsto dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 179/2012, sono esonerate dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Esse sono dunque annoverate tra i soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto per le società già costituite, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione di tale previsione³⁰.

Infine, le start-up innovative che, trascorsi i cinque anni iniziali continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, oppure che pur perdendo i requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative possiedono i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, possono **trasformarsi in PMI innovative**³¹. Infatti, il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, riconosce ad esse larga parte delle misure già previste per le start-up innovative. La società potrà così richiedere la cancellazione dalla sezione speciale per le start-up innovative e contestualmente presentare istanza di iscrizione nella sezione riservata alle PMI innovative, in modo che il passaggio avvenga in continuità, senza interruzioni dei benefici.

³⁰ Comma modificato dall'art. 57, comma 3-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

³¹ Cfr. art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.



3. Zone Franche Urbane (ZFU) e Zone Economiche Speciali (ZES)

Le Zone Franche Urbane (“ZFU”) sono state istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 340 a 343 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296³² e sono state oggetto di successivo intervento ad opera dell’art. 2, commi da 561 a 563 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244³³; in particolare il comma 561 della Legge n. 244/2007 prevede che *“Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite [...] zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento [...]”*.

Le Zone Economiche Speciali (“ZES”), invece, introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91³⁴, convertito in Legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aree geografiche circoscritte, nell’ambito delle quali l’Autorità governativa applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e offre incentivi a beneficio delle aziende, attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative³⁵.

3.1. Definizione di ZFU e di ZES

Le **ZFU** sono dei territori di dimensione prestabilita, dove si effettuano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale.

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 562 della Legge n. 244/2007, il quale modificava l’art. 1, comma 341 della Legge n. 296/2006, le piccole e micro imprese³⁶ che iniziavano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle ZFU, potevano fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse dell’apposito Fondo a tal fine vincolate:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione era limitata, per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%. L’esenzione spettava fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

³² Pubblicata in G.U. dell’11 gennaio 2007, n. 7.

³³ Pubblicata in G.U. del 28 dicembre 2007, n. 285.

³⁴ Pubblicato in G.U. del 20 giugno 2017, n. 141.

³⁵ Cfr. Aniello V., *“Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate”*, documento di ricerca 30 maggio 2018, Fondazione Nazionale Commercialisti.

³⁶ Come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.



- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risiedesse nel sistema locale di lavoro in cui ricadeva la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero era limitato per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esonero spettava, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgevano l'attività all'interno della zona franca urbana.

Rimanevano, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Il decreto interministeriale del 10 aprile 2013 è intervenuto, poi, stabilendo le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 341 della Legge n. 296/2006.

Per fruire dei citati benefici, i quali sono stati appunto ripresi ed integrati dal decreto 10 aprile 2013, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti³⁷ devono presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nella quale indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza viene, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Dal punto di vista operativo, "il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali".

³⁷ Previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale del 10 aprile 2013, che verranno in seguito esposti (vedi pag. 17).



Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata e le modalità di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU, nonché da apposite circolari del Ministero dello sviluppo economico, nelle quali vengono altresì definiti sia il periodo temporale entro il quale è possibile presentare domanda di agevolazione, sia i modelli di istanza che i soggetti devono presentare in via esclusivamente telematica accedendo al sito internet del Ministero.

Con riferimento all'ambito soggettivo, l'art. 3 del decreto 10 aprile 2013 prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese³⁸:

- a) di micro e piccola dimensione³⁹;
- b) già costituite alla data di presentazione dell'apposita istanza per l'accesso alle agevolazioni, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al registro delle imprese;
- c) che svolgono la propria attività all'interno della ZFU;
- d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, l'accesso alle agevolazioni è previsto altresì per i professionisti. Infatti, viene introdotto l'art. 20-bis al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, il quale stabilisce che le citate agevolazioni sono concesse alle imprese e ai professionisti che:

- a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese^{40 41};
- b) svolgono la propria attività nella ZFU;
- c) alla data di presentazione dell'istanza sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti ad associazioni professionali⁴²;
- d) alla data di presentazione dell'istanza hanno già avviato l'attività, ovvero si impegnano ad avviarla;

³⁸ Il citato art. 3, comma 3 prevede, inoltre, che *"I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*. Il comma 4, poi, così come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, stabilisce che *"I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*.

³⁹ Ai sensi di quanto stabilito nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

⁴⁰ Previsti dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

⁴¹ La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 9 aprile 2018, n. 1722230 (che esplica le modalità di funzionamento degli interventi, alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017) specifica che per "microimprese" si intendono le imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro; mentre, per "piccole imprese" si intendono le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

⁴² Associazioni iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.



- e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

A norma del comma 2 del citato art. 3, non possono, invece, essere concesse le agevolazioni:

- a) alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- e) alle imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- f) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Viene, inoltre, specificato che, al fine di poter accedere alle agevolazioni in esame, è necessario che i soggetti interessati abbiano un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno della ZFU. Per i soggetti che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione appena esposta, è necessario, alternativamente, che: presso l'ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; realizzino almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle citate esenzioni, *“tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di “de minimis” nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada”*.

Le ZFU istituite sul territorio italiano corrispondono a quelle aree urbane individuate dalla deliberazione del CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009⁴³, recante *“Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007)”*, sulla base delle indicazioni contenute in una serie di leggi susseguitesisi nel tempo.

In particolare, l'art. 37 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha circoscritto i beneficiari delle agevolazioni alle Regioni contenute nell'Obiettivo Convergenza, ovvero Campania, Calabria, Sicilia e Puglia e, in sede di conversione, ha ammesso anche i Comuni sardi della provincia di Carbonia-Iglesias (appartenenti al c.d. “Piano Sulcis”). Le Regioni appartenenti all'Obiettivo Convergenza rappresentano la prima selezione del territorio nazionale sul quale applicare i parametri di disagio socio-economico.

⁴³ Pubblicata in G.U. dell'11 luglio 2009, n. 159.



Successivamente, le ZFU sono state estese non solo a quartieri urbani degradati, ma anche ad aree caratterizzate da eventi calamitosi, aree che comprendono la Zona Franca dell'Aquila⁴⁴, la Zona Franca dell'Emilia⁴⁵, la Zona Franca della Sardegna⁴⁶, la Zona Franca della Lombardia⁴⁷ e la Zona Franca del sisma centro Italia⁴⁸.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 9 aprile 2018, n. 1722230, infine, ha stabilito i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle "nuove Zone Franche Urbane" di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara, individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009.

Oltre alla previsione delle ZFU, con lo scopo di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, introduce le Zone Economiche Speciali ("ZES"). In particolare, l'art. 4 istituisce le "ZES" e l'art. 5 ne definisce i benefici fiscali e le semplificazioni.

A norma del citato art. 4, per "Zona Economica Speciale" si intende una zona:

- geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato;
- costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;
- che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

L'art. 4, comma 4, dispone che le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; la proposta deve essere corredata altresì da un piano di sviluppo strategico.

Le regioni ammissibili per le ZES sono: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'art. 4, comma 5 prevede, poi, che ciascuna ZES sia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se

⁴⁴ L'art. 10, comma 1-bis del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77, ha istituito la Zona Franca dell'Aquila, che comprende i territori del comune dell'Aquila colpiti dal sisma del 2009.

⁴⁵ L'art. 12 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, ha istituito la zona franca dell'Emilia, che comprende i territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

⁴⁶ L'art. 13-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ha istituito la zona franca dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.

⁴⁷ L'art. 1, comma 445 della Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito la zona franca della Lombardia, la quale comprende i centri storici o centri abitati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

⁴⁸ L'art. 46, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpito dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.



nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate.

Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede che la regione debba formulare la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Inoltre, viene previsto che il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES sia identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali.

Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

- a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

L'art. 5, poi, si occupa di normare i benefici fiscali e le semplificazioni riservate alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, così come si vedrà in seguito.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12⁴⁹ è poi intervenuto per dettare il regolamento per l'istituzione delle ZES.

L'art. 3 del citato DPCM stabilisce che la ZES "è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. [...] La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali".

L'art. 4, invece, si occupa di definire i requisiti della "ZES interregionale", ovvero "Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES". Inoltre, "Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali".

L'art. 6 si occupa di regolare il Piano di sviluppo strategico, il quale deve contenere, tra l'altro:

- a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;

⁴⁹ Pubblicato in G.U. del 26 febbraio 2018, n. 47.



- b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);
- c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
- d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
- e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
- f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
- g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
- h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
- i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;
- l) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;
- m) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

Così come stabilito dall'art. 7 dello stesso DPCM, la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.

L'art. 8 del DPCM disciplina dettagliatamente i compiti del Comitato di indirizzo, il quale è composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



3.2. Le agevolazioni fiscali e contributive

3.2.1. Le agevolazioni per le ZFU

Come esposto in precedenza, le agevolazioni fiscali riservate alle ZFU sono le seguenti.

Con riferimento alle **imposte sui redditi**, così come previsto dall'art. 9 del decreto 10 aprile 2013, il reddito derivante dall'attività svolta dalle imprese nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14 dello stesso decreto, nei limiti delle seguenti percentuali:

- a) 100% per i primi cinque periodi di imposta;
- b) 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- c) 40% per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo TUIR. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito tassato.

Il limite di euro 100.000 è maggiorato, per ciascuno dei periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria⁵⁰.

Viene, inoltre, previsto che, nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo di tenere un'apposita contabilità separata.

Un'altra agevolazione che viene prevista dall'art. 11 del citato decreto è relativa **all'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive**. Infatti, per ciascuno dei primi cinque periodi d'imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14, è esentato dall'IRAP il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000, così come previsto all'art. 1, comma 341,

⁵⁰ Come disposto dall'art. 9, comma 5 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 "A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias".



lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296⁵¹. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano ai fini dell'esenzione le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

L'art. 12 del citato decreto regola, poi, l'**esenzione dall'imposta municipale propria**, prevedendo che, per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza.

Infine, l'art. 13 del medesimo decreto regola l'**esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente**. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, è riconosciuto⁵², a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

- a) 100% per i primi cinque anni;
- b) 60% per gli anni dal sesto al decimo;
- c) 40% per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Tutte le citate agevolazioni vengono fruite tramite la riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate⁵³.

3.2.2. Le agevolazioni per le ZES

Come accennato, l'art. 5 del D.L. n. 91/2017 si occupa di regolare i benefici fiscali e le semplificazioni riservate alle ZES.

⁵¹ Come disposto dall'art. 11, comma 4 del decreto interministeriale 10 aprile 2013 "Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Ai sensi di quest'ultima disposizione, se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni.

⁵² Nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009.

⁵³ Per gli aspetti applicativi si vedano: prot. dell'Agenzia delle entrate n. 143023/2018; risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2018, n. 55/E; risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2017, n. 160/E.



In particolare, le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

- a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
- b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'art. 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali, viene prevista l'applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si tratta di un credito d'imposta proporzionale al costo complessivo dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 99 della Legge n. 208/2015, acquisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del termine generale del 31 dicembre 2019) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di euro 50 milioni.

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

Al fine di poter godere delle suddette agevolazioni, le imprese dovranno rispettare due condizioni, ovvero:

- a) mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) non essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Oltre alle misure finora esposte e previste a livello nazionale, sono presenti anche dei pacchetti di agevolazioni previsti a livello regionale a valere anche su fondi comunitari. Di fatto, le previsioni delineate non sembrano istituire nuovi regimi agevolativi, ma piuttosto sembrano declinare e indirizzare gli strumenti nazionali (come ad esempio il credito d'imposta) e regionali esistenti nelle zone individuate⁵⁴. Sembra, inoltre, necessario che le agevolazioni previste si inseriscano in maniera coordinata con gli interventi di semplificazione amministrativa, di infrastrutture strategiche e interventi di formazione presenti nei territori interessati.

⁵⁴ Cfr. Aniello V., "Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate", documento di ricerca 30 maggio 2018, Fondazione Nazionale Commercialisti.



4. Reti d'impresa

Le reti d'impresa rappresentano uno strumento di cooperazione tra imprese, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5⁵⁵, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78⁵⁶, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Successivamente, la disciplina del contratto di rete ha subito alcune modifiche tramite l'introduzione dell'art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83⁵⁷, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134, e dell'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179⁵⁸, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4.1. Definizione

Le imprese, tramite un contratto di rete, si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti relativi alle proprie attività.

Infatti, così come stabilito dall'art. 42, comma 2-*bis* del D.L. n. 78/2010, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, quindi ad esempio creando un marchio comune, definendo una politica di prezzi comune, ecc.;
- ovvero, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, come ad esempio condividendo informazioni di tipo commerciale;
- ovvero ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, ad esempio esercitando attività di ricerca e sviluppo congiuntamente.

Il contratto di rete può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Il contratto di rete rappresenta, dunque, uno strumento utile, sia per le PMI che per le imprese di maggiori dimensioni, al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che ognuno potrebbe raggiungere operando singolarmente, mantenendo comunque la propria autonomia giuridica.

Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 2-*bis* del D.L. n. 78/2010, il **contratto di rete** deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il **nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale** di ogni partecipante che abbia sottoscritto fin dall'origine il contratto oppure successivamente;

⁵⁵ Pubblicato in G.U. dell'11 febbraio 2009, n. 34.

⁵⁶ Pubblicato in G.U. del 31 maggio 2010, n. 125.

⁵⁷ Pubblicato in G.U. dell'11 agosto 2012, n. 171.

⁵⁸ Pubblicato in G.U. del 18 dicembre 2012, n. 208.



- b) gli **obiettivi** strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un **programma di rete**, che contenga la definizione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, comma 1, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile (fondo consortile);
- d) la **durata del contratto**, le **modalità di adesione** di altri imprenditori, le **cause facoltative di recesso anticipato**, se pattuite, e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di **organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle **decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nel **registro delle imprese** presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti i partecipanti. Tutte le imprese partecipanti, dunque, dovranno tempestivamente effettuare il deposito nel competente registro delle imprese ed astenersi dallo svolgere qualunque forma di attività prima del perfezionamento della procedura di iscrizione.

Affinché il contratto di rete sia valido non sono previsti né un numero minimo di soggetti aderenti, né dei vincoli temporali per la realizzazione degli obiettivi strategici, se non quelli stabiliti dal contratto; non sono presenti nemmeno vincoli geografici o legati al settore produttivo tra i soggetti aderenti al



contratto di rete. Non esistono vincoli nemmeno per quanto riguarda la forma giuridica, la rete, infatti, potrebbe essere costituita da organizzazioni con forme giuridiche diverse tra loro (c.d. “reti miste”)⁵⁹.

Dunque, oltre al contenuto obbligatorio del contratto di rete, sono presenti anche degli elementi facoltativi, ovvero l’istituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un organo comune e la definizione di cause di recesso anticipato.

Per quanto riguarda il **fondo patrimoniale**, si tratta di un fondo costituito da un insieme di conferimenti, come ad esempio conferimenti di denaro, di beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, di servizi, di prestazioni d’opera, purché suscettibili di valutazione economica, messi a disposizione dagli aderenti alla rete per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nel contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del fondo patrimoniale stesso. Tutti i partecipanti al fondo sono obbligati ad effettuare un conferimento, ma la misura può essere differente, è infatti possibile optare per un sistema proporzionale alla dimensione della singola impresa, oppure fissare un criterio di conferimento uguale per tutti.

Con riferimento all’**organo comune**, esso ha la funzione di dare esecuzione al contratto e di rappresentare la rete nelle varie attività esercitate dalla stessa; può essere utile soprattutto nella gestione di reti costituite da un numero elevato di partecipanti. Come descritto in precedenza, saranno i soggetti appartenenti alla rete a doverlo regolamentare e a dover indicare all’interno del contratto il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere le attività di organo comune, oltre i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti allo stesso e le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

L’organo comune può essere anche un soggetto esterno e diverso dai partecipanti alla rete. Esso risponderà del proprio operato nei confronti delle imprese secondo le regole del mandato; infatti, all’organo comune può essere conferito un mandato senza rappresentanza oppure un mandato con rappresentanza.

Per quanto riguarda le **cause facoltative di recesso anticipato**, gli aspetti da regolare potrebbero essere molteplici, tra cui la gestione delle conseguenze che l’uscita anticipata di uno dei soggetti facenti parte della rete potrebbe comportare; ad esempio, nel caso in cui sia stato costituito un fondo patrimoniale, si presenterebbe il problema della liquidazione della quota del soggetto recedente. Un altro aspetto potrebbe essere legato al caso in cui uno dei partecipanti non adempia agli accordi del

⁵⁹ L’art. 12 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto la possibilità per i professionisti di costituire reti di esercenti la professione, nonché di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste. In particolare, il comma 3 del citato art. 12 prevede che “Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia [...]”.



contratto di rete; mancando un'espressa disciplina dell'esclusione, è opportuno che tale fattispecie sia adeguatamente regolamentata nel contratto.

La disciplina del contratto di rete ha subito alcune modifiche, le quali hanno cambiato la fattispecie contrattuale introdotta dal citato art. 3, commi 4-ter e 4-quater del D.L. n. 5/2009. Si tratta delle novità introdotte dall'art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Tramite tali modifiche viene prevista la *“possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un'autonoma soggettività giuridica. Le imprese della rete, infatti, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto”*⁶⁰.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 3, commi 4-ter e 4-quater del D.L. n. 5/2009 dal citato art. 45 del D.L. n. 83/2012, *“qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune”, il contratto deve, tra l'altro, indicare la “denominazione e la sede della rete”. Inoltre, “se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”*.

L'art. 36 del D.L. n. 179/2012 è intervenuto apportando ulteriori modifiche, al fine di precisare che il contratto di rete, anche qualora preveda l'istituzione dell'organo comune, *“destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi”, e del fondo patrimoniale, “non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”*. Di conseguenza, l'acquisizione della soggettività giuridica non è mai attribuita automaticamente, ma solo su opzione ed è subordinata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Viene, inoltre, previsto che, nell'ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, l'organo comune *“agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”*.

Per effetto delle suddette modifiche, è ora possibile costituire una rete d'impresa utilizzando due diverse forme giuridiche: un contratto “puro” di rete di imprese, c.d. **“rete-contratto”**, attraverso il quale non si dà luogo ad un autonomo e distinto soggetto in capo al quale vengono imputati i rapporti giuridici, ma i singoli mantengono la propria autonomia risultando ciascuno titolare di diritti ed obblighi; in tal modo gli atti posti in essere in esecuzione del contratto tra le parti producono effetti direttamente in capo ai partecipanti; oppure un contratto con il quale si crea un nuovo soggetto giuridico, c.d. **“rete-soggetto”**, quando è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, di un organo comune che acquisisce soggettività giuridica e a condizione che il contratto sia stipulato per

⁶⁰ Circolare Agenzia delle entrate 18 giugno 2013, n. 20/E.



atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2013, *“tale facoltà comporta diverse conseguenze sul piano fiscale”*.

Nel caso di “rete-soggetto”, infatti, la rete di imprese diviene un nuovo soggetto di diritto, acquistando rilevanza anche dal punto di vista tributario. Infatti, la rete costituisce un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto; di conseguenza, sotto il profilo tributario, essa è in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. Come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2013 *“l'acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l'esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d'imposta”*.

La citata circolare specifica che *“fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. In particolare, le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. La rete-soggetto costituisce, infatti, una organizzazione non appartenente ad altri soggetti, nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in maniera unitaria e autonoma. Le reti soggetto rientrano, dunque, tra gli enti commerciali o non commerciali, “diversi dalle società”, di cui alle sopra citate lettere b) e c), a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. [...] Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti di cui alle citate lettere b) e c) dell'articolo 73, comma 1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all'attività esercitata”*.

Inoltre, *“la soggettività passiva ai fini IVA comporta l'attribuzione di un numero di partita IVA proprio della rete con la conseguenza che gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell'imposta in commento saranno effettuati autonomamente dalla rete”*.

Nel caso di costituzione di una “rete-soggetto”, quindi, viene previsto un regime di autonomia patrimoniale tale che, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Viene, inoltre, previsto che *“entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede”*.



Con riferimento, invece, alla “rete-contratto”, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, in quota parte, alle singole imprese partecipanti, nonostante l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Nella “rete-contratto”, priva di soggettività giuridica, il fondo comune (se esistente) *“costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza”*, di conseguenza, gli atti posti in essere da parte dell’organo comune, producono *“effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati”*.

Al contrario, gli atti posti in essere dalle singole imprese, che operano senza rappresentanza, non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.

Sotto il profilo fiscale, *“l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile”*.

Vediamo ora, quali sono le differenze tra le reti d’impresa ed altre forme di aggregazione, come i distretti industriali, i GEIE, l’Ati e i consorzi.

Per quanto riguarda i distretti industriali, a differenza di questi, nella rete è possibile coinvolgere imprese di luoghi e specializzazioni diverse. Nei distretti, inoltre, non è presente una specifica regolamentazione relativa alla collaborazione tra le imprese, punto fondamentale della rete.

A differenza del GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), il quale ha lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse attività ed esperienza, alla rete possono partecipare solo i soggetti qualificati come imprenditori. Il GEIE, inoltre, deve essere composto da almeno due soggetti partecipanti, appartenenti a Stati membri diversi.

Nell’Ati (Associazione Temporanea di Imprese) l’aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Infatti, la durata dell’Ati risulta breve, rispetto al contratto di rete.

Infine, a differenza del consorzio, dove vengono messe in comune alcune attività del processo produttivo, nella rete le imprese svolgono attività in comune al fine di migliorare la competitività, ma non è richiesta l’unificazione di una parte della propria attività commerciale o produttiva, da parte della singola impresa.



4.2. Le agevolazioni fiscali

Con riferimento ai vantaggi di natura fiscale, l'art. 42, comma 2-*quater* del D.L. n. 78/2010, prevedeva un beneficio per le reti dotate di fondo patrimoniale. Il beneficio fiscale, tuttavia, è al momento sospeso, in quanto era stato previsto solo per i periodi d'imposta che vanno dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Così come disciplinato dal citato art. 42, "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete [...] al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete [...] se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. [...] L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete".

L'agevolazione consisteva, quindi, in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, la quale doveva essere accantonata in un'apposita riserva e concorreva a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venisse meno l'adesione al contratto di rete. L'importo che non concorreva alla formazione del reddito d'impresa non poteva, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

L'agevolazione poteva essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferivano gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette veniva calcolato considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione.

Le reti di imprese, inoltre, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali del c.d. "super ammortamento" e "iper ammortamento"⁶¹.

L'Agenzia delle entrate, infatti, nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 riporta *"Nell'ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati da imprese che aderiscono al "contratto di rete" disciplinato dall'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'applicazione del meccanismo agevolativo occorre distinguere a seconda che si tratti di "rete-contratto" o di "rete-soggetto".*

⁶¹ Cfr. Rizzi B., *"Le novità relative al super e all'iper ammortamento introdotte dalla Legge di Bilancio 2018"*, documento di ricerca 29 marzo 2018, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.



Nel caso di “rete-contratto”, ovvero, come già anticipato, rete priva di autonoma soggettività giuridica e dunque di autonoma capacità tributaria, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti. Di conseguenza, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (oggetto, quindi, di super ammortamento) effettuati nell’ambito di una “rete-contratto”, possono verificarsi due ipotesi:

1. l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune;
2. l’investimento viene effettuato dalla singola impresa che opera senza rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e l’impresa che effettua l’investimento dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. In tal caso, saranno le singole imprese, alle quali sono stati ribaltati i costi, ad avere diritto all’agevolazione sulla quota parte del costo di propria competenza.

Nel caso in cui, invece, la rete si configuri come “rete-soggetto”, ossia acquisisca un’autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”. Di conseguenza, l’effettuazione degli investimenti è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale, pertanto, è l’impresa alla quale spetta l’agevolazione del super ammortamento.

Le stesse considerazioni valgono ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento.